

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati» (1950), d'iniziativa del deputato Zolla e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 7
ACONE (PSI), relatore alla Commissione ..	2, 6, 7
GALEOTTI (PCI) ..	5, 6, 7
GIANOTTI (PCI)	5

PONTONE (MSI-DN)	Pag. 5
RUFFINO (DC), sottosegretario di Stato per l'interno	5, 6, 7

«Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici» (1982), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	8, 9
GALEOTTI (PCI)	9

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati» (1950), d'iniziativa dei deputati Zolla ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati», d'iniziativa dei deputati Zolla, Zaniboni e Rosini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Acone di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre e presenta, nei primi tre articoli, modifiche alla legge n. 110 del 1975. Esso introduce una sorta di maggiore liberalizzazione rispetto ad una normativa formulata in un periodo di emergenza, in cui le esigenze dell'ordine pubblico erano sovrastanti, e cerca, attraverso la modifica dell'articolo 2, dell'articolo 8 e dell'articolo 10, di creare un regime meno rigoroso, più ampio.

In particolare, l'articolo 1 modifica il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e stabilisce che sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, e gli strumenti lanciarazzi (laddove nell'articolo 2 della citata legge esse non erano comprese tra le armi comuni da sparo), salvo – e questa è la novità – che si tratti di armi destinate alla pesca, ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda le caratteristiche di avere attitudine a recare offesa alla persona.

Ritengo che la modifica sia abbastanza ragionevole; infatti, nel dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati, non vi è stata nessuna segnalazione in senso contrario.

Il comma 2 dell'articolo 1 tende ad aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 110, le parole: «ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile». Si è infatti rilevato che di tali armi si fa uso soprattutto in mare ed anche in terra ferma quando si verificano alluvioni o altre catastrofi.

L'articolo 2 del provvedimento in esame concerne il problema delle collezioni di armi ed è modificativo del terzo comma dell'articolo 8

della citata legge. Si stabilisce che il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. Di tale accertamento, tuttavia, non vi è necessità quando si tratti di autorizzare la collezione di armi.

L'articolo 3 tende a sostituire al sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 110 le parole: «nel numero di due per le armi comuni da sparo» con le parole: «nel numero di tre per le armi comuni da sparo», nel senso di quella liberalizzazione cui poc'anzi mi riferivo.

Per quanto concerne l'articolo 4, riguardante le armi antiche, ho presentato un emendamento che modifica integralmente il testo dell'articolo 4 come approvato dalla Camera dei deputati. Tale testo recita: «1. Il porto di armi antiche, non potenzialmente efficienti, è consentito senza alcuna autorizzazione.

2. Parimenti non è richiesta la licenza del questore per la collezione di armi antiche».

Con l'emendamento da me presentato il testo risulterebbe come segue: «La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee ad arrecare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione». Quindi, viene chiarito meglio il concetto di inefficienza delle armi antiche circa la possibilità di arrecare offesa.

L'articolo 5 tende ad aggiungere, al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, cioè la legge sulla caccia, il seguente periodo: «Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila». Ciò per depenalizzare la fattispecie e per renderla punibile soltanto attraverso una sanzione amministrativa.

All'articolo 6 ho presentato un emendamento, interamente sostitutivo del testo, che così recita: «Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, ed al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria». In pratica, viene eliminato il riferimento al personale militare della difesa.

Inoltre, «Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonchè di concessione gratuita della licenza».

Con questo si amplia il concetto della licenza gratuita e si viene incontro anche all'opinione della Commissione giustizia che, nella seconda parte del proprio parere, suggerisce di prendere in considerazione appunto l'ipotesi della licenza gratuita di porto d'armi.

Infine si dice: «Il decreto di cui al precedente comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio».

L'articolo 7 si riferisce a coloro che appartengono agli organismi di informazione e di sicurezza contemplati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che possono avere qualsiasi tipo di arma senza licenza.

L'articolo 8 consente al Ministro dell'interno o, su sua delega, al prefetto della provincia di confine l'autorizzazione agli appartenenti alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro paese che siano al seguito di personalità dello Stato medesimo ad introdurre e portare armi. Tale autorizzazione è ovviamente limitata al periodo in cui la personalità accompagnata si trova in Italia, sempre che sussistano tra i due paesi condizioni di reciprocità.

Infine l'articolo 9, che credo sia la norma più importante del disegno di legge, prevede una sanatoria. Attraverso questa norma viene data la possibilità a coloro che si trovano in una situazione di illegalità per non aver denunciato armi detenute, comprese tutte le armi da guerra o tipo guerra, di farlo entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedendo alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperando all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il comma 2 prevede poi che: «La denuncia è valida anche senza la indicazione della provenienza».

Si tratta di una norma che può sanare una situazione molto diffusa di illegalità, almeno stando a quel che si dice, e che naturalmente è molto attesa. Adirittura di questa norma alla Camera dei deputati si è chiesto lo stralcio per poterla approvare indipendentemente dal resto. La Commissione giustizia ritiene che debba essere presa in considerazione una rimodulazione del termine per abbreviarlo, ma credo che così facendo non si faciliterebbe l'effettiva applicazione della legge, la cui *ratio* è invece quella di dare sufficiente spazio di tempo per la denuncia e la consegna delle armi.

Devo poi dare notizia di un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Murmura, tendente ad introdurre un articolo 10 a questo disegno di legge, con il quale si prevede che la legge venga applicata anche per le armi ad avancarica come definite dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Su questo aspetto mi riservo naturalmente di esprimere un giudizio definitivo dopo la discussione da parte della Commissione.

Vorrei poi dare lettura di un ulteriore emendamento aggiuntivo da me presentato, tendente ad inserire, eventualmente dopo l'articolo 10, il seguente:

«Articolo 11

(Giocattoli riproducenti armi)

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

“Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del comma quarto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire 5 milioni”.

Fuori dai casi previsti dai commi precedenti è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila chiunque detiene giocattoli riproducenti armi non corrispondenti alle caratteristiche prescritte dal quarto comma.

Quando la legge penale prevede l'uso o il porto d'armi quale elemento del reato o quale circostanza aggravante del medesimo, l'applicazione non è esclusa qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del precedente quarto comma».

Tale emendamento vuole introdurre una responsabilità, e quindi una sanzione penale, anche per chi produce armi giocattolo che non corrispondano alle disposizioni. Si tratta pertanto di giocattoli che non hanno alcuna autorizzazione e che vengono prodotti in modo illegale. È un'ipotesi delittuosa non prevista nel disegno di legge sulle armi e che il relatore ritiene opportuno inserire nella normativa.

GIANOTTI. Introducendo tale norma sarebbe necessario però provvedere anche a cambiare il titolo del disegno di legge.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ipotesi delittuosa riguarda la produzione ed il commercio di giocattoli riproducenti armi realizzati in modo illecito. Si tratta di una previsione che per la verità non trova riscontro nel disegno di legge in esame e di cui anche il Governo ritiene opportuna l'introduzione nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GALEOTTI. Signor Presidente, vorrei dire subito qualcosa a proposito di quest'ultimo emendamento aggiuntivo. Il disegno di legge riguarda la detenzione delle armi, ed il titolo è molto chiaro. È vero che possiamo far quello che vogliamo, però occorre tener conto di questo fatto.

PONTONE. L'emendamento riguarda infatti la produzione e la messa in commercio.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Possiamo eventualmente introdurre nel titolo del disegno di legge questa specificazione.

GALEOTTI. Credo che su questo emendamento la Commissione giustizia non abbia potuto ancora esprimere un proprio parere. Ritengo questa previsione normativa molto interessante, ma forse deve essere esaminata con la dovuta attenzione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Probabilmente si dovrà sospendere la discussione e chiedere l'ulteriore parere alla Commissione giustizia.

GALEOTTI. Credo che sarebbe opportuno procedere con quella saggezza e quella cautela che sono tradizionale patrimonio di questa Commissione. Tra l'altro, se può essere interessante ai fini del nostro lavoro, da parte nostra c'è un atteggiamento complessivo positivo: vogliamo collaborare per migliorare il testo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rendo conto delle osservazioni del senatore Galeotti. Il Governo aderisce all'emendamento proposto dal relatore e si augura che la Commissione - previo parere della Commissione giustizia - voglia introdurlo nel testo in esame, anche perchè vi è una prima previsione per quanto concerne la produzione e la messa in commercio di queste armi giocattolo e vi è poi, nel secondo comma, un'altra ipotesi delittuosa che supererebbe alcuni dubbi interpretativi nell'uso di armi giocattolo che hanno funzione intimidatrice nella commissione di delitti. Quindi, anche ai fini della applicazione delle circostanze aggravanti, riterrei opportuno prevedere tale ipotesi per la quale quando un'arma giocattolo viene utilizzata in determinati casi, quali le rapine, vi è una circostanza aggravante, una volta che tali armi abbiano la stessa efficacia intimidatrice delle armi vere e proprie.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Sia l'emendamento all'articolo 6 - che amplia il numero dei soggetti che possono ottenere questa condizione di favore, cioè la cosiddetta licenza gratuita -, sia l'emendamento aggiuntivo di un articolo, concernente le armi giocattolo, mi sembra pongano questioni di competenza della Commissione giustizia.

Riterrei quindi opportuno sospendere l'esame del provvedimento per riprenderlo non appena acquisito il parere della Commissione giustizia.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento all'articolo 6 mi sembra in sintonia con il parere già espresso dalla Commissione giustizia che era - se non ricordo male - sostanzialmente favorevole, con tre osservazioni concernenti rispettivamente gli articoli 4 e 6 ed il termine di 180 giorni.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Onorevole Sottosegretario, il punto su cui tale sintonia potrebbe non esservi non è quello della licenza gratuita, bensì quello concernente il numero dei soggetti che possono beneficiarne, nonchè le modalità di individuazione di un tale numero.

Su questo punto la Commissione giustizia non ha avuto modo di esprimersi.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione, anche se dal momento che si parla tanto di delegificazione mi sembra vada in questo senso la previsione, per il personale esposto durante il servizio a rischio dipendente dalla attività svolta, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e della giustizia, si possa estendere a magistrati e a questori non più in servizio la possibilità di esonero dal pagamento della tassa.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Anche agli stessi prefetti, con la legge sulla droga.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Comunque, se il relatore ritiene che sull'emendamento sia necessario il parere della Commissione giustizia, il Governo non vede difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Regolamento stabilisce che è necessario il parere della Commissione giustizia, come della Commissione bilancio nel caso dell'articolo 81, quando si introducano con emendamenti norme recanti sanzioni penali o amministrative.

Poichè l'emendamento sulle armi giocattolo prevede sanzioni penali esso deve essere sottoposto al parere della Commissione giustizia.

GALEOTTI. Signor Presidente, avevamo preventivamente rinunciato alla presentazione di emendamenti poichè nel suo complesso questo ci sembrava un disegno di legge che superava la legislazione di emergenza, un buon disegno di legge da prendere quindi in considerazione, anche se avremmo voluto modificare qualche aspetto.

Tuttavia, dal momento che sono stati presentati degli emendamenti ed è necessario acquisire il parere della Commissione giustizia, vorrei far presente al Governo l'opportunità, secondo la mia parte politica, di istituire un casellario centrale presso il Ministero dell'interno delle armi in commercio.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esiste già, comunque il Governo sarebbe favorevole all'introduzione di una tale norma.

GALEOTTI. Si potrebbe cogliere l'occasione di quella delegificazione prevista anche dal secondo comma dell'articolo 6, per valutare se in quello o in altro contesto si possa inserire una norma che preveda l'istituzione, o l'ampliamento, di una struttura organizzativa di questo genere.

Ritengo sia importante per l'individuazione di certi reati, specialmente di quelli più gravi.

PRESIDENTE. C'è poi da valutare molto attentamente la questione del casellario, perchè si tratta anche di capire in che rapporti sarebbe con il catalogo già esistente. Credo sia in ogni caso opportuno rinviare il seguito della discussione in attesa delle ulteriori precisazioni e del parere della Commissione giustizia.

Pertanto, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici» (1982), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri era stata esaurita la discussione generale. Essendo ora pervenuti i prescritti pareri richiesti, o comunque essendo scaduti i termini regolamentari per la loro espressione, possiamo procedere nell'approvazione del disegno di legge

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Disposizioni interpretative)

1. L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio.

2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31 dicembre 1986, del solo ramo di attività editoriale dell'impresa editrice, la domanda può essere presentata dall'impresa acquirente con riferimento alle passività risultanti dal bilancio dell'impresa cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passività relative ai rami di azienda ceduti o conferiti a terzi.

È approvato.

Art. 2.

(Termine per la presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e

successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria – a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

(Cessione dei crediti)

1. I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.

2. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.

3. All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.

È approvato.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Signor Presidente, il Gruppo cui appartengo voterà a favore del disegno di legge anche in considerazione della precisazione che ci è stata fatta, sia dal relatore che dal Governo, sull'interpretazione

della norma, che a sua volta è interpretativa, concernente l'applicabilità del disegno di legge anche alle società cooperative. In tal senso, dichiariamo appunto di votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO